

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 446 Istituti di patronato e di assistenza sociale

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'[articolo 425](#).